

ORDINANZA

Prot. 16907

del 16.06.2023

ORDINANZA PER IL DECORO URBANO AL FINE DI ELIMINARE IL DEGRADO DEI FABBRICATI ED AREE URBANE

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso:

- che sono pervenute diverse segnalazioni, da parte di privati cittadini, evidenziando la pericolosità di alcuni fabbricati siti nel centro storico, e non solo ed evidenziando la pericolosità di alcuni muri a secco, muri di contenimento e scarpate, di proprietà privata, prospicienti le strade pubbliche;
- che sia in caso di danno che in caso di incidenti possano configurarsi responsabilità civili e penali per i proprietari e/o conduttori di detti immobili;
- che l'articolo 79 "*aspetto e manutenzione degli edifici*" del vigente Regolamento edilizio, adottato con delibera consiliare n° 24 del 7/4/1998 ed approvato definitivamente con decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino n. 15 del 22/10/2001 – Pubblicato sul B.U.R.C. n° 57 del 29/10/2001 – ed entrato in vigore il 29/10/2001, prevede che il sindaco può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un termine utile, decorso il quale può far eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati;

Considerato:

- che con frequenza sempre maggiore si verificano fenomeni di violenti nubifragi, dovuti a precipitazioni concentrate in spazi temporali molto ridotti;
- che dette precipitazioni, possono favorire cedimenti e/o cadute di parti di fabbricati o immobili già in condizioni fatiscenti, con grave pregiudizio per l'incolumità pubblica;

Ritenuto:

- necessario adottare provvedimenti atti a garantire la necessaria sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- di non dover procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, data la generalità dei destinatari a cui è indirizzata la presente ordinanza;
- pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione della presente ordinanza al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

VISTI:

- Il Regolamento Edilizio Comunale vigente;



- Le leggi in materia di urbanistica ed edilizia e concernenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- Il DPR 380/2001, artt. 24 e 26;

ORDINA

Di effettuare, a propria cura e spese, entro 30 (trenta) giorni dalla presente, tutte le opere necessarie ad eliminare il degrado della facciata dei fabbricati ed in particolare:

- provvedere a tutti quei lavori di manutenzione atti a mettere in sicurezza gli stabili e alla pulizia dei prospetti dei fabbricati, (anche di uso comune) e ad una ordinaria ed accurata pulizia degli spazi pertinenziali (anche di uso comune) quali cortili, chiostri, chiostrine, cavedi etc e alla rimozione di eventuali rifiuti presenti smaltendo gli stessi secondo la vigente normativa in materia;
- alla rimozione di erbe infestanti, stoppie, infiorescenze, ecc., e al mantenimento in costante buono stato di manutenzione dei fronti dei fabbricati e gli elementi di decoro architettonico o di pertinenza (tetti, sporti, aggetti, canali, gronde, pluviali ecc.), al fine di preservare il decoro urbano e per non arrecare danni a persone e/o a cose;
- ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e/o di disinfestazione nelle aree private al fine di combattere la proliferazione di roditori, insetti, ratti, serpenti ed altri infestanti;
- a chiudere in modo stabile tutte le aperture del fabbricato (in caso di mancato e prolungato utilizzo dello stesso) al fine di non consentire l'accesso alle persone non autorizzate all'interno dello stabile stesso.

AVVERTE

- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita *"il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929"*;
- che, in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio a cura di questa Amministrazione Comunale e si provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;
- tutti i lavori di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti da parte di una ditta abilitata, sotto la direzione di tecnico abilitato;
- nell'attuazione dei lavori dovranno essere rispettate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza sui cantieri;
- al termine dei suindicati interventi si dovrà inoltrare a questo Settore apposita certificazione del tecnico incaricato (con firma e timbro professionale), che attesti l'eliminazione del potenziale pericolo e la regolare esecuzione dei lavori stessi;
- la presente ordinanza non esime i proprietari dalla regolarizzazione della pratica di occupazione di suolo pubblico e di altri eventuali permessi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale e dalla normativa vigente;

Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.



Fatto salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti nelle specifiche materie.

Dispone:

- che la Polizia locale, e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria competenti per territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, Legge n. 689/81, sono incaricati di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento e di contestare le violazioni accertate;
- che la presente sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa a mezzo pec istituzionale a:
 - Stazione dei Carabinieri di Atripalda: tav28979@pec.carabinieri.it;
 - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco: com.avellino@cert.vigilfuoco.it;
 - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici: sabap-sa@pec.cultura.gov.it;

COMUNICA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24/11/1971, n. 1199.

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
URBANISTICA E AMBIENTE**
Arch. Americo Picariello

